

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 953 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad

OGGETTO:

risarcimento del danno

vertente

TRA

Antonio Michele, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Michele Liguori, e dall'avv. Vincenzo Liguori, elettivamente domiciliato presso i difensori

ATTORE

E

Fausta, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'avv. Michele Liguori e dall'avv. Vincenzo Liguori, elettivamente domiciliata presso i difensori

INTERVENTORE VOLONTARIO

1) Adriana

CONVENUTA CONTUMACE

2) Antonio

CONVENUTO CONTUMACE

3) Allianz s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Luca , ed elettivamente domiciliata presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale del 18.05.2021;

FATTO E DIRITTO

Vincenzo (*udienza del 28.02.2019*) per quanto attiene allo stato di malessere dell' ed alla riduzione della pratica sportiva.

Alle luce di tali specifiche allegazioni e dei relativi riscontri documentali può affermarsi che nella fattispecie il danno non patrimoniale riportato dall' sia più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, sicchè lo stesso può essere incrementato in via di personalizzazione tenuto conto di tutte le circostanze innanzi evidenzate nella misura massima del 45% in conformità alle previsioni di cui alle richiamate Tabelle di Milano dell'anno 2021.

Il danno non patrimoniale complessivo ammonta, quindi, ad un importo totale di euro 56.493,70 (euro 6.750,00 per invalidità temporanea + euro 49.743,70 per invalidità permanente, ottenuto aumentando del 45% euro 34.306,00).

Il danno patrimoniale subito da . Antonio Michele

Tale voce di danno può riconoscersi in relazione alle spese sostenute per le cure mediche ed ammontanti ad euro euro 3.110,41-come documentato in atti (*cfr allegato 21 produzione attorea, euro 2366,75, nonché successiva documentazione prodotta in corso di causa anche per le visite neurologiche*),

L'attore ha anche instato per il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. A sostegno della domanda l'. ha allegato di essere impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la Novartis s.p.a. come operaio addetto alla produzione chimico farmaceutica e di essere stato ritenuto non idoneo allo svolgimento del turno lavorativo notturno in quanto usurante a seguito delle lesioni riportate per il sinistro patito nell'anno 2015; di aver percepito, pertanto, un reddito inferiore negli anni a quello che avrebbe percepito se avesse potuto svolgere la sua attività lavorativa normalmente, prestando anche il turno notturno, nonché di aver perso la chance di conseguire maggiori redditi in futuro.

Ciò posto si osserva che, come chiarito da costante giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di danno patrimoniale futuro il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa.

E' onere del danneggiato, quindi, dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il Giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all' art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (cfr *Cassazione civile sez. III 30 settembre 2019 n. 24209*).



P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:

- accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta nella misura del 50% all'attore ed al conducente dell'autovettura Peugeot 206, TG e per l'effetto:
- in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda risarcitoria spiegata da Michele Antonio, condanna Adriana, Antonio e la Allianz s.p.a., in persona del legale

